



COMMISSIONE EUROPEA
SECRETARIATO GENERALE

Il Segretario generale

Bruxelles, 09.07.2014
SG.B.4/IB/rc - sg.dsg2.b.4(2014) 2441882

Invio a mezzo raccomandata:
sig. Beniamino Sandrini
Via del Fante 21
37077 Caselle di Sommacampagna

Copia via e-mail:
beniaminosandrini@virgilio.it

**DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A NOME DELLA COMMISSIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1049/2001¹**

**Oggetto: Domanda di conferma per l'accesso ai documenti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1049/2001 - GESTDEM 2014/2120**

Egregio signor Sandrini,

faccio riferimento alla Sua lettera del 14 maggio 2014, protocollata lo stesso giorno, con quale Lei ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione² ("regolamento n. 1049/2001").

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA RICHIESTA

Nella Sua domanda iniziale del 17 aprile 2014, indirizzata alla Direzione generale della concorrenza (DG COMP), Lei ha chiesto accesso a tutti i documenti del fascicolo relativo al caso SA.38346, Conferimento di capitale - Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

Con la risposta iniziale del 13 maggio 2014, la DG COMP ha rifiutato l'accesso a tali documenti sulla base delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino (tutela degli obiettivi delle attività ispettive) e all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (tutela degli interessi commerciali) del regolamento (CE) n. 1049/2001. Con la Sua domanda di conferma Lei chiede di rivedere tale posizione.

¹ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Osservo che, nella domanda iniziale e in quella di conferma, Lei asserisce che nel caso SA.38346 la Commissione sarebbe giunta a una decisione errata; a sostegno di tale affermazione Lei ci sottopone alcuni articoli apparsi sulla stampa italiana e su internet. Le faccio notare che nel quadro della presente decisione non è possibile tener conto di questo materiale, poiché esso non rappresenta una domanda di accesso ai documenti e quindi esula dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. VALUTAZIONE E CONCLUSIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 1049/2001

Al momento di valutare una domanda di conferma per l'accesso ai documenti, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Segretariato generale svolge un completo riesame della risposta fornita nella fase iniziale dalla Direzione generale interessata.

Facendo seguito a tale riesame, mi duole informarLa che devo confermare la decisione iniziale della DG COMP, che rifiutava l'accesso sulla base delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino (tutela degli obiettivi delle attività ispettive) e all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (tutela degli interessi commerciali) del regolamento n. 1049/2001, per i motivi esposti qui di seguito.

2.1. Tutela degli obiettivi delle attività ispettive

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: [...] gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, [...] a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Le attività ispettive nei casi di aiuti di Stato mirano a verificare che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Facendo seguito a una notifica di aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, o laddove sia in possesso di informazioni in merito a presunti aiuti illegittimi, da qualsiasi fonte esse provengano, la Commissione può avviare un'indagine preliminare per verificare se la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e in caso affermativo se tale aiuto sia compatibile con il mercato interno. Tale procedura preliminare consente alla Commissione di formulare un primo parere sulle misure di cui è venuta a conoscenza.

Se l'esame iniziale induce la Commissione a ritenere che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, o quanto meno non consente alla Commissione di superare tutte le difficoltà inerenti alla determinazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, la Commissione stessa ha il dovere di effettuare tutte le consultazioni necessarie e, a tale scopo, di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, mediante una decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento di indagine formale previsto da tale articolo consente un esame più approfondito delle misure di Stato in questione.

È essenziale che la Commissione possa condurre le indagini sugli aiuti di Stato senza interruzioni o pressioni, e senza che le informazioni siano divulgate prematuramente nel corso dell'inchiesta. Richiamo la Sua attenzione sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *TGI*³, in cui la Corte ha sostenuto che nel corso di un'indagine sugli aiuti di Stato:

*"[...] gli interessati, eccettuato lo Stato membro responsabile della concessione dell'aiuto, non hanno il diritto, nell'ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione.[...] Se tali interessati fossero in grado, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001, di ottenere l'accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della Commissione, il sistema di controllo degli aiuti di Stato sarebbe messo in discussione"*⁴.

Per tali motivi, la Corte riconosce, nei casi di indagini su aiuti di Stato ancora in corso, *"l'esistenza di una presunzione generale in base alla quale la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo avrebbe pregiudicato, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine"*⁵.

Nel caso in esame la Commissione indaga su un aiuto di Stato potenzialmente incompatibile concesso dall'Italia agli aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari (di seguito "gli aeroporti"), mediante conferimento di capitale alla società che li gestisce, Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A (di seguito "Catullo S.p.A"). L'indagine viene effettuata nel contesto di due casi di aiuti di Stato.

Il primo caso, con numero di riferimento SA.35185, è stato aperto dopo che la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato concesso dall'Italia agli aeroporti (di seguito "l'aiuto iniziale"). Questo caso è pendente e l'indagine della Commissione è ancora in corso.

Il secondo caso, con numero di riferimento SA.38346 (di cui Lei ha richiesto la documentazione), è stato aperto nel corso dell'indagine svolta dalla Commissione sul caso SA.35185. Le autorità italiane hanno notificato ufficialmente l'ulteriore aiuto concesso agli aeroporti (di seguito "l'aiuto notificato"). La Commissione ha indagato sull'aiuto notificato nell'ambito del caso SA.35185 e infine è giunta alla conclusione che l'aiuto notificato è compatibile con il mercato interno. Nel frattempo la Commissione continua a indagare sull'aiuto iniziale nell'ambito del caso SA.35185.

Per consentire alla Commissione di adottare una decisione ufficiale di approvazione dell'aiuto notificato, senza pregiudizio per l'indagine ancora in corso sull'aiuto iniziale, la DG COMP ha aperto un fascicolo separato per l'aiuto notificato, il caso SA.38346. L'aiuto notificato è stato recentemente approvato, come risulta dal comunicato stampa del 9 aprile 2014, da Lei citato nella domanda iniziale. Il caso SA.38346 è ormai chiuso e la

³ Sentenza del 29 giugno 2010 nella causa C-139/07 P, *Commissione c.Technische Glaswerke Ilmenau GmbH* ("TGI").

⁴ Ibid. ("TGI"), punto 58.

⁵ Ibid. ("TGI"), punto 61.

versione non riservata della decisione della Commissione è stata pubblicata sul sito della DG COMP⁶.

I casi SA.38346 e SA.35185 sono strettamente connessi. La Commissione li ha trattati nel quadro dell'indagine complessiva concernente gli aiuti di Stato concessi agli aeroporti. Di conseguenza il fascicolo del caso SA.38346 contiene informazioni coincidenti e in molti casi identiche a quelle del fascicolo SA.35185.

L'eccezione di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, mira a tutelare non le singole attività di indagine in quanto tali, bensì l'obiettivo di tali attività. È per questa ragione che una particolare attività di indagine può rimanere coperta dall'eccezione di cui trattasi, anche se l'indagine è terminata⁷. Nella causa *Franchet e Byk*⁸, il Tribunale di primo grado ha stabilito che l'accesso possa essere negato qualora si svolgano ancora attività di indagine che possano esser messe in pericolo dalla divulgazione dei documenti richiesti.

Nei fascicoli SA.38346 e SA.35185 l'obiettivo dell'indagine svolta dalla Commissione è quello di determinare se agli aeroporti sia stato concesso un aiuto incompatibile, e di adottare le misure opportune. In questo momento non ritengo che tale obiettivo sia stato raggiunto. La Commissione ha potuto trarre conclusioni sul caso SA.38346, ma ha continuato le indagini su SA.35185. In tale situazione, la posizione della Commissione è che ai documenti relativi al caso SA.38346 si applichi la presunzione generale di non divulgazione delineata nel caso *TGI*, per tutelare le attività di indagine svolte ai fini di SA.35185. Tale indagine è in corso e verrà portata a termine entro limiti di tempo ragionevoli; la procedura e le scadenze per lo svolgimento delle indagini sugli aiuti di Stato sono reperibili sul sito della DG COMP⁹.

Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato si svolge in maniera rigorosamente bilaterale tra la Commissione e lo Stato membro; ne deriva spesso un dialogo prolungato nell'ambito del quale vengono scambiate informazioni estremamente sensibili, nell'intesa che esse rimangano riservate. Qualora tale riservatezza non possa essere garantita in ogni momento dell'indagine, vi sarebbe motivo di temere una diminuzione del flusso di informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro (in questo caso le autorità italiane); ciò metterebbe a repentaglio l'indagine ancora in corso da parte della Commissione nel caso SA.35175.

Inoltre i documenti del fascicolo SA.38346 contengono informazioni utilizzate dalla Commissione per valutare e pianificare ulteriormente l'indagine sugli aiuti di Stato agli aeroporti, ancora in corso nell'ambito del caso SA.35175. Se i documenti venissero messi a disposizione del pubblico, rivelando così la posizione e la strategia della Commissione, l'indagine ne subirebbe grave danno.

⁶ http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38346

⁷ Sentenza del 12 settembre 2007 nella causa T-36/04 *Association de la presse internationale ASBL (API) c. Commissione delle Comunità europee*, punto 133.

⁸ Sentenza del 6 luglio 2006 nella causa T-391/03, *Yves Franchet e Daniel Byk c. Commissione delle Comunità europee*, punti 110, 113.

⁹ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html

Per questi motivi ritengo opportuno rifiutare l'accesso ai documenti del fascicolo SA.38346, sulla base dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.2. Tutela degli interessi commerciali

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: [...]gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, [...]a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Nel corso delle indagini in materia di concorrenza, la Commissione raccoglie sempre informazioni commerciali sensibili relative all'impresa o alle imprese sottoposte all'indagine, per valutare l'esistenza di eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza. Tali informazioni commerciali sensibili possono comprendere contabilità aziendale, proiezioni finanziarie, piani aziendali e operativi, dati sulle vendite, quote di mercato, contratti commerciali e qualsiasi altro dato rilevante ai fini dell'indagine.

Nella causa *Odile Jacob*¹⁰, la Corte di giustizia osserva che la pubblicazione delle informazioni sensibili riguardanti le attività economiche delle imprese soggette a un procedimento di controllo da parte della Commissione europea può pregiudicare i loro interessi commerciali, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento di controllo pendente. Secondo la Corte di giustizia si applica quindi una presunzione generale di non divulgazione dei documenti contenuti nel fascicolo della Commissione¹¹, indipendentemente dalla questione di sapere se la domanda di accesso riguardi un procedimento già concluso o un procedimento pendente. La Corte ha riconosciuto specificamente che la concessione dell'accesso a tali documenti arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine e degli interessi commerciali delle imprese coinvolte.

Benché la decisione nella causa *Odile Jacob* riguardi un'indagine sul controllo delle concentrazioni tra imprese, il medesimo ragionamento si applica per analogia ai procedimenti sugli aiuti di Stato. A tal proposito occorre notare che nei procedimenti sugli aiuti di Stato concernenti singole misure di aiuto, la Commissione si basa sul materiale fornito dallo Stato membro interessato, che contiene dati sensibili tra cui informazioni connesse alle attività economiche delle imprese. Di conseguenza la divulgazione di tali informazioni nell'ambito di indagini su aiuti di Stato riguardanti singole misure di aiuto inciderebbe negativamente sugli interessi commerciali e rischierebbe anche di compromettere la volontà dello Stato membro di cooperare alle indagini della Commissione sugli aiuti di Stato anche dopo la chiusura definitiva del caso.

¹⁰ Sentenza del 28 giugno 2012 nella causa C-404/10 P, *Commissione europea c. Editions Odile Jacob*, punto 124.

¹¹ *Ibid*, punto 123.

Benché siano separati da alcune differenze, i procedimenti sul controllo delle concentrazioni tra imprese e quelli sugli aiuti di Stato tendono entrambi in sostanza allo stesso obiettivo: garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata e che gli operatori economici agiscano legalmente, in conformità con l'obiettivo dell'Unione europea sancito all'articolo 3, lettera b) del TFUE.

La somiglianza tra procedimenti di controllo degli aiuti di Stato e altri tipi di indagini in materia di concorrenza è stata recentemente accentuata dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio¹², che modifica il regolamento (CE) n. 659/2004¹³ (di seguito il regolamento (CE) n. 659/2004), che regola lo svolgimento dei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato. Di conseguenza, i principi ribaditi dalla Corte di giustizia nel caso *Odile Jacob* si applicano, mutatis mutandis, ai documenti contenuti in un fascicolo relativo agli aiuti di Stato.

L'efficacia delle indagini sugli aiuti di Stato e sul controllo delle concentrazioni tra imprese dipende in larga misura dalla cooperazione delle parti sottoposte a indagini, che si tratti di imprese commerciali o degli Stati membri. Come illustrato nella sezione precedente, se la riservatezza delle indagini non viene tutelata, le parti che contribuiscono all'indagine in corso e a quelle future sono in generale scoraggiate dal cooperare con la Commissione.

Ciò dipenderebbe non da ultimo dal fatto che i dati commerciali sensibili delle imprese interessate sarebbero liberamente accessibili al pubblico, esponendo a gravi rischi gli interessi commerciali delle imprese stesse. I loro concorrenti sarebbero in grado di sfruttare le informazioni per ottenere un vantaggio commerciale che altrimenti non avrebbero: questa situazione danneggerebbe gli interessi commerciali dell'impresa sottoposta a indagine.

Sarebbe inoltre controproducente da un punto di vista politico consentire la divulgazione di informazioni commerciali sensibili. Anche qualora un'impresa sia scagionata dalle accuse di irregolarità, o l'aiuto di Stato concessole sia approvato dalla Commissione, essa è comunque penalizzata in maniera ingiustificata a causa dei danni arrecati ai suoi interessi commerciali dalla divulgazione di informazioni sensibili che la riguardano. Quando poi un'impresa si vede infliggere una sanzione dalla Commissione (per esempio se la Commissione ordina la restituzione degli aiuti di Stato ricevuti), questo danno agli interessi commerciali dell'impresa costituisce in effetti una "doppia" sanzione.

¹² Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 204 del 31/07/2013.

¹³ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag.1.

Per scongiurare le conseguenze indesiderate della divulgazione di informazioni commerciali sensibili raccolte nel corso delle indagini in materia di concorrenza nonché, in generale, per garantire l'efficienza di tali indagini, il legislatore europeo ha previsto specifici regimi di accesso ai fascicoli della Commissione in questo tipo di indagini. A tal fine, il regolamento (CE) n. 659/1999¹⁴ (che regola le indagini sugli aiuti di Stato) e il regolamento (CE) n. 139/2004¹⁵ (che regola le indagini sul controllo delle concentrazioni tra imprese) permettono di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione solo a un ristretto numero di parti interessate.

Nella causa *TGI* la Corte di giustizia ha anzi affermato che "*il regolamento n. 659/1999, e in particolare l'art. 20, non prevede alcun diritto di accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della Commissione in capo agli interessati nell'ambito del procedimento di controllo avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE [articolo 188, paragrafo 2 del TFUE]*". Consentire l'accesso del pubblico al fascicolo della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 contravverrebbe direttamente alle norme specifiche del regolamento (CE) n. 659/1999, mettendo in questione il sistema di controllo degli aiuti di Stato.

Nel fascicolo SA.38346 la Commissione ha ricevuto dati commerciali sensibili riguardanti la situazione finanziaria di Catullo S.p.A, oltre a informazioni dettagliate sul suo piano aziendale e sulle sue capacità operative. Ritengo che l'accesso del pubblico ai documenti del fascicolo SA.38346 metterebbe concretamente a repentaglio l'equilibrio che la legislazione dell'UE ha cercato di instaurare tra l'obbligo, da parte delle imprese o delle autorità nazionali interessate, di inviare alla Commissione informazioni potenzialmente sensibili per consentirle di valutare la compatibilità di una misura di aiuto di Stato con il mercato interno, da un lato, e la garanzia della maggiore tutela, per quanto riguarda il requisito del segreto professionale e del segreto aziendale per le informazioni fornite in tal modo alla Commissione, dall'altro.

Per questi motivi ritengo che ai documenti del fascicolo amministrativo della Commissione nel caso SA.38346 si applichi la presunzione generale di non divulgazione, argomentata nelle cause *TGI* e *Odile Jacob*. Devo quindi confermare la decisione con cui la DG COMP ha rifiutato l'accesso ai documenti richiesti.

3. INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE ALLA DIVULGAZIONE

Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non devono essere applicate se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. La sussistenza di tale interesse presuppone in primo luogo che esso sia pubblico e in secondo luogo che esso superi il danno cagionato dalla divulgazione.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni", GU L 24 del 29.01.2004, pagg. 1-22.

Nella domanda di conferma, Lei giudica errata la decisione della Commissione e aggiunge che tale errore potrebbe essere stato causato da presunte informazioni non corrette fornite dalle autorità italiane. Lei sostiene di avere il diritto di verificare e di accertare se le autorità italiane abbiano fornito informazioni corrette e, nel caso di eventuali errate informazioni, di segnalare alla Procura della Repubblica di Verona, quanto riscontrato con la richiesta di accertamento di eventuali reati penalmente perseguibili.

È indubbiamente una questione di interesse pubblico che le indagini sugli aiuti di Stato si fondino su informazioni corrette e precise e che le autorità dello Stato membro cooperino senza riserve con la Commissione. Tali considerazioni non conferiscono però il diritto di esaminare i documenti del fascicolo SA.38346. L'articolo 108 del TFUE afferma espressamente che è la Commissione – e non un privato cittadino – a procedere con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti di Stato esistenti. Inoltre, il fatto che, a quanto si afferma, Catullo S.p.A non abbia commentato l'esito del caso SA.38346, è irrilevante per la compatibilità dell'aiuto di Stato notificato con il mercato interno.

Lei afferma inoltre che il caso EU Pilot 3720/12/ENVI, essendo ancora aperto, potrebbe influenzare la decisione in materia di aiuti di Stato. Le faccio notare che la decisione del caso SA.38346 afferma chiaramente che essa non reca pregiudizio all'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione europea, compresa la legislazione ambientale¹⁶. Se si dovesse riscontrare una violazione, la Commissione esaminerà tutte le misure opportune, indipendentemente da qualsiasi indagine in materia di aiuti di Stato.

Per questi motivi non ritengo che i Suoi sospetti sull'infondatezza delle conclusioni raggiunte dalla DG COMP bastino a superare il danno che, come si argomenta nella sezione 2 della presente decisione, sarebbe cagionato dalla divulgazione dei documenti del fascicolo SA.38346.

Infine desidero rilevare che, il fatto che i documenti riguardino un procedimento amministrativo piuttosto che un atto legislativo, cui la Corte di giustizia ha riconosciuto una maggiore trasparenza¹⁷, corrobora la conclusione che non esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti contenuti nel fascicolo SA.38346.

¹⁶ Cfr. paragrafo 93 della decisione SA.38346.

¹⁷ Sentenza del 29 giugno 2010 nella causa C-139/07 P, *Commissione c. Technische Glaswerke Ilmenau GmbH*, punti 53-55 e 60.

4. ACCESSO PARZIALE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ho preso in considerazione la possibilità di concedere accesso parziale ai documenti richiesti. Tuttavia, per i motivi illustrati in precedenza, non è possibile concedere un accesso parziale significativo senza mettere a repentaglio l'obiettivo delle indagini della Commissione e la tutela degli interessi commerciali già descritti. Come argomenta la Corte di giustizia¹⁸, qualora ai documenti richiesti si applichino le presunzioni generali previste, di cui alla sezione 2 della presente decisione, tali documenti sfuggono all'obbligo di una divulgazione, integrale o parziale, del loro contenuto. Di conseguenza, sono giunta alla conclusione che ai documenti richiesti si applichino integralmente le eccezioni al diritto di accesso del pubblico che sono state invocate.

5. POSSIBILITÀ DI RICORSO

Richiamo infine la Sua attenzione sulle possibilità di ricorso contro la presente decisione, ossia un procedimento giudiziario oppure una denuncia al Mediatore, alle condizioni previste specificamente agli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Distinti saluti



Catherine Day

¹⁸ Sentenza del 28 giugno 2012 nella causa C-404/10 P, *Commissione europea c. Editions Odile Jacob*, punto 133.